

R.G. Vol. Giud.2787/2021

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Giudice delegato alla trattazione della istanza,

letto il ricorso ex art. 14 terdecies l.3/12 avanzato da _____, rappresentato e difeso dall'avv. _____

premessi che con decreto del 5.8.21 veniva dichiarata la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente, essendo decorso il termine stabilito dalla legge di quattro anni di apertura della procedura ed essendo terminate le operazioni di liquidazione,

rilevato che dalla relazione del liquidatore predisposta su richiesta dello scrivente giudice, emerge che il passivo concorsuale complessivamente accertato ed ammesso al passivo è risultato pari ad €. 223.067,16 (di cui €. 189.718,65 in privilegio ed €. 33.348,51 in chirografo), che il ricavato netto della liquidazione ammonta a euro di €. 18.596,77 e che e' stato tutto distribuito a Agenzia Entrate-Riscossione, creditore ipotecario di primo grado sulla quota di immobile di proprietà del Signor _____; che conseguenza la percentuale di pagamento, in senso assoluto, dei creditori concorsuali, è stata pari al 8,34%, e che la percentuale di pagamento dei creditori privilegiati è risultata pari al 9,80%, mentre nessun importo è stato invece corrisposto ai creditori chirografari;

OSSERVA

Nella procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-terdecies L. 3/2012, il soggetto sovraindebitato ammesso alla procedura ha facoltà di richiedere, con istanza da depositare entro l'anno successivo alla chiusura del procedimento, l'esdebitazione dei debiti residui dei creditori concorsuali che sono rimasti insoddisfatti.

Perché ciò sia possibile il debitore persona fisica deve aver soddisfatto, almeno parzialmente, i creditori concorsuali attraverso il riparto finale dell'attivo liquidato e dimostrare che:

- avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo una adeguata collaborazione e adoperandosi per la corretta esecuzione delle operazioni;
- non avere, in alcun modo, ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non avere beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- avere svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione del mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte d'impiego;
- non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati ex art. 16 della L. 3/2012.

L'esdebitazione in ogni caso non opera " a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle

sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.

Inoltre la esdebitazione e' esclusa quando: a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Nel caso de quo dalla documentazione allegata al ricorso e dalle risultanze della relazione del liquidatore emerge la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la esdebitazione del debitore disciplinata dall'art. 14 terdecies l. 3/12 di cui al comma 1 dell'art 14 terdecies l. 3/12: quanto alla necessaria soddisfazione, anche parziale, dei creditori concorsuali, la normativa non stabilisce dei termini quantitativi, ovvero in che misura debbano essere soddisfatti i debiti in relazione alla sua totalità affinché l'organo giudiziario possa concedere l'esdebitazione.

Relativamente alla misura del pagamento, non esistendo provvedimenti editi, gli unici soccorsi provengono dalla giurisprudenza in tema di esdebitazione ex art. 142 LF. Decisamente prevalente l'orientamento secondo cui la condizione prevista dall'art. 141, comma 2, L.F. non implica la necessità che ciascun creditore abbia conseguito una seppur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, dovendo invece ritenersi realizzata quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi; anche a prescindere - dunque - dall'eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari (Cass. nn. 16620/2016 e 9767/2012). Spetta quindi al giudice del merito stabilire con prudente apprezzamento "quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia" (Cass. S.U. n. 24214/2011, e Cass. nn.16620/2016 e 9767/2012). Concetto sottolineato dalla Suprema Corte dominante secondo la quale deve essere consentito al giudice di merito, per la verifica della sussistenza della condizione del pagamento parziale, di eseguire una valutazione comparativa della consistenza dei crediti soddisfatti rispetto a quanto dovuto nella sua totalità (Cass. SS.UU. n.24214/2011 e n. 24215/2011). La Suprema Corte sottolinea la irragionevolezza della interpretazione opposta: la concessione della esdebitazione solo in presenza del pagamento ai creditori chirografari, tradirebbe i principi della legge delega della riforma fallimentare del 2006 (Art.1 comma 6 lett. a) n 13 legge 14 maggio 2005 n. 80) e comporterebbe un'irragionevole disparità di trattamento con i debitori che ottengono il beneficio tramite la cancellazione della società alla chiusura del fallimento (art. 118 L.F.), tramite l'omologazione del concordato preventivo (art. 184 L.F.) o fallimentare (art. 135 L.F.).

Tale orientamento, lasciando ampio spazio all'apprezzamento di merito del giudice, ha consentito il formarsi di diverse prassi quanto alla individuazione numerica della minima soglia di soddisfacimento che, si ripete, non può che riguardare tutti i creditori nel loro complesso, implicitamente ammettendosi che vi possa essere esdebitazione anche qualora certe categorie di creditori, avuto riguardo alle cause di prelazione del loro credito, siano rimaste del tutto insoddisfatte. Alcuni tribunali di merito non hanno concesso l'esdebitazione all'imprenditore istante quando la percentuale di soddisfacimento dei crediti era di poco inferiore al 5% (Tribunale di Roma, 6 dicembre 2011); altri hanno giudicato non sufficiente la percentuale complessiva di pagamento del 9% (Tribunale di Treviso 8.6.17, in www.ilfallimentarista.it); altri ancora hanno riconosciuto l'ammissibilità del beneficio anche in presenza di creditori totalmente insoddisfatti ma in presenza di una quota complessiva dei crediti soddisfatti che costituiva il 27% del passivo (Corte di Appello di Brescia, 28 aprile 2016).

Nel caso de quo la percentuale di pagamento, in senso assoluto, dei creditori concorsuali, è stata pari al 8,34%, e la percentuale di pagamento dei creditori privilegiati è risultata pari al 9,80%, mentre nessun importo è stato invece corrisposto ai creditori chirografari.

Cio' premesso, non vi e' dubbio che vi sia stata soddisfazione parziale dei creditori concorsuali, a nulla rilevando, come sopra ricordato, il fatto che i chirografari, peraltro di poco peso numerico nella composizione del passivo, nulla abbiano ricevuto.

Quanto alla percentuale di soddisfacimento deve essere ricordata la ratio degli istituti volti alla composizione della crisi da sovraindebitamento, come disciplinati dalla legge n. 3 del 2012: lo scopo della normativa e' quella di consentire a chi, estraneo all'area della fallibilita' per dimensioni o per natura delle obbligazioni, si trovi ad essere gravato da una massa di debiti oggettivamente non estinguibili con i mezzi ordinari, e intenda liberarsi dai debiti per reimmettersi nel mercato fruendo di una seconda possibilita'. Nel sistema della legge n. 3 del 2012 la esdebitazione e' il fine ultimo di tutti gli istituti in essa previsti: mentre nel piano e nell'accordo la esdebitazione e' implicita ed e' conseguenza della omologa del piano o dell'accordo, nella liquidazione del patrimonio la esdebitazione e' frutto dell'esito positivo di un procedimento successivo alla chiusura della liquidazione.

Pur non essendo possibile utilizzare in via interpretativa il corpo normativo del futuro CCI (vedi la recente ordinanza della S.C. n. 7775 del 10.3.22, proprio in tema di esdebitazione, che ha affermato che: "Le norme sul sovraindebitamento, contenute nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, non sono in vigore, e dunque non possono essere considerate come "orientative" dal giudice in un procedimento di esdebitazione"), la stessa ratio della normativa attuale, unita alla considerazione dei soggetti, ben diversi dall'imprenditore fallibile la cui crisi coinvolge interessi di natura piu' diffusa e comporta conseguenze piu' importanti sul tessuto economico, cui le norme sono indirizzate, consente di affermare che il giudizio in tema di esdebitazione in esito alla liquidazione del patrimonio debba avere maglie ben piu' larghe di quello, del resto molto diversificato nella giurisprudenza di merito, che si applica in tema di esdebitazione del fallito.

Per questi motivi la percentuale di soddisfacimento appare sufficiente.

Nemmeno ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 14 terdecies comma 2 lett. b) l. 3/12: dal supplemento di relazione del liquidatore emerge che il debitore, pur svolgendo attivita' lavorativa, non ha presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 2007, 2008, 2009 causando l'emissione di tre avvisi di accertamento relativi a quantificazione presuntiva del reddito, con conseguente calcolo delle imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi.

Si tratta indubbiamente di atti in frode: "la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce un illecito sanzionato, in modo piuttosto grave, in via amministrativa perché rende più complesse le normali funzioni di controllo e accertamento tributario; la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, pertanto, integra un atto di frode nei confronti dell'Inps in quanto ritarda la possibilità e la tempestività dell'accertamento dovuto; la circostanza per cui sia prevista una sanzione amministrativa per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi conferma che tale condotta omissiva costituisce un fatto illecito che lede gli interessi erariali, condotta nemmeno riparabile con un accertamento con adesione allorquando questo, per le ragioni sopra indicate (v. art. 6, co. 1, del D.Lgs 218/97), non può immediatamente operare" (T. Milano 17.2.21, est. Rossetti, in ilcaso.it); ma la legge limita la rilevanza di tali atti in frode solo a quelli posti in essere nei cinque anni precedenti l'apertura della procedura di liquidazione, nel caso de quo aperta con decreto del 11.5.17), con conseguente irrilevanza delle omesse dichiarazioni in commento.

Infine, si tratta di indagare circa la ricorrenza della condizione ostativa di all'art. 14 terdecies comma 2 lett. a) l. 3/12, ovvero l'essere il sovraindebitamento attribuibile a ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacita' patrimoniali del debitore.

La norma fa riferimento alla contrazione volontaria di debiti, a debiti che trovano la loro causa in un rapporto obbligatorio civilistico: la definizione male si adatta e non e' compatibile con la ipotesi di un indebitamento, come quello cui siamo di fronte, composto nella stragrande parte da debiti verso

l'Erario o enti Previdenziali. Non si tratta certamente di debiti attribuibili ad un ricorso, colposo o meno, al credito e basati su di una condotta volontaria del debitore.

In questo caso non si puo' avere riguardo, per valutare la c.d. meritevolezza, alla diligenza spiegata dal debitore nell'assumere una obbligazione in rapporto alle proprie condizioni patrimoniali, ma occorrera' guardare alla obiettiva adeguatezza delle risorse disponibili a pagare i debiti per tasse e tributi.

Nella relazione particolareggiata allegata al ricorso iniziale il gestore analizzava i redditi annui del debitore in rapporto ai debiti per imposte maturati, concludendo per la obiettiva inadeguatezza dei redditi percepiti, tenuto conto delle esigenze di vita e familiari, a pagare le imposte stesse.

Deve quindi concludersi per la assenza di condizioni ostative all'invocato beneficio e per l'accoglimento della istanza.

PQM

Visto l'art. 14 terdecies l. 3/12,

dichiara inesigibili nei confronti di i crediti sorti prima della apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e dalla stessa non interamente soddisfatti.

Ferrara, 26/04/2022

IL Giudice

Anna Ghedini